

Messaggio 3923

Concernente la revisione della Legge sugli esercizi pubblici

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio, a motivazione e illustrazione dell' annesso disegno di legge, ci pregiamo esporre le seguenti considerazioni.

I. INTRODUZIONE

Presentando e commentando questa Legge sugli esercizi pubblici (in seguito Les pubb) non possiamo fare a meno di esprimere la nostra soddisfazione per aver finalmente potuto dar seguito alle pazienti attese da più parti espresse di disporre di un testo legale più consono all' evoluzione dei costumi della società, alle esigenze della comunità e ai mutamenti verificatisi nel settore. Infatti la legge attualmente in vigore risale all' 11 ottobre 1967 ed è ormai superata dallo sviluppo sociale economico e turistico che in questi ultimi due decenni ha coinvolto il nostro Cantone. Per inquadrare l' importanza della legge e la diffusione degli esercizi pubblici, val la pena di esporre qui di seguito i dati risultati dal rendiconto governativo del 1991 e concernenti il tipo e il numero degli esercizi pubblici aperti al 31 dicembre 1991:

Patenti di cat. A (con alloggio)		1991
Classe 1	Alberghi e motel	245
Classe 2	Garni e case con oltre 20 letti	80
Classe 3	Pensioni	28
Classe 4	Ristoranti, locande, trattorie e osterie con alloggio	363
Classe 5	Case di salute e cura, non aventi carattere medico	4
Totale		<u>720</u>

Letti disponibili: 29'349 (1990: 29'688)

Patenti di cat. B (senz' alloggio)

Classe 1	Dancing e locali notturni	74
Classe 2	Ristoranti, snack-bar, grill-room, trattorie, osterie, birrerie	1'128
Classe 3	Caffè, bar pasticcerie, gelaterie, tea-room	405
Classe 4	Buffet e mescite di club	11
Totale		<u>1'618</u>

Permessi prima categoria (con alloggio)

a) Cantine o cucine operaie, ecc.	19
b) Convitti	7
c) Case per solo alloggio fino a 20 letti	35
d) Pensioni private di famiglia	2
e) Locazione di camere (AC)	145
f) Locazione di case di vacanza e appartamenti	74

g) Rifugi e capanne di montagna	14
h) Colonie di vacanza	1
Totale	<u>297</u>

Posti letto e cuccette disponibili: 3'610 (AC 630)
 Permessi seconda categoria (senz' alloggio)

a) Cantina o cucine operaie, ecc.	10
b) Mense e refettori di officine	57
c) Pensioni private di famiglia	1
d) Grotti e canvetti	65
e) Rifugi alpini e capanne di montagna	6
f) Mescite di campi sportivi, buffet e mescite annesse a locali di spettacolo	154
g) Mescite di bevande analcoliche	23
h) Spacci, al minuto da trasportare, di bevande spiritose fermentate e bevande spiritose distillate	620
i) Spacci, al minuto da trasportare, di bevande spiritose fermentate	133
l) Spacci, al minuto da trasportare, di bevande distillate	46
Totale	<u>1'115</u>

La preparazione della revisione della legge è stata affidata nel gennaio del 1989 ad una Commissione presieduta dall' on. E. Catenazzi e della quale facevano parte rappresentanti della Federazione cantonale degli esercenti ed albergatori (FEAT) , Società cantonale ticinese albergatori (SCTA) , Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI) , Ente ticinese per il turismo (ETT) , Dipartimento di polizia (DP) e Dipartimento dell' interno (DI) .
 Commissione composta quindi da persone con esperienza e notevole conoscenza della complessa materia ed ai quali va, in questa sede, il nostro apprezzamento per il lavoro svolto.

La Commissione, d' altronde in conformità al mandato ricevuto, si limitata alla verifica delle norme vigenti abrogando quelle anacronistiche, perfezionando e completando quelle che ancora rispondono alle esigenze attuali, correggendo quelle che sono state superate dalla pratica e dalla giurisprudenza e infine aggiungendo quelle che i nuovi indirizzi politici suggeriscono d' inserire.

A mente dello scrivente Consiglio avviare ed approfondire una nuova impostazione del settore sarebbe stato forse più apprezzato ma avrebbe richiesto tempi troppo lunghi.

Il progetto di legge che vi sottoponiamo per approvazione continua pertanto a qualificarsi come una legge di polizia. Che la Legge sugli esercizi pubblici debba inquadrarsi in tal senso risulta peraltro dall' esame delle varie discipline cantonali, anche delle più recenti (vedi Canton Giura) : tutte considerano la Legge sugli esercizi pubblici una legge essenzialmente di polizia.

Il testo limitando la riforma vera e propria ad alcuni particolari aspetti della legge vigente mantiene quindi la sistematica e l' impostazione della normativa attuale.

In questo contesto cogliamo l' occasione per evidenziare che è comunque nostra intenzione esaminare l' eventualità di por mano ad una revisione più completa e incisiva non appena questa nostra proposta, se da voi accolta, sarà stata messa in vigore.

II. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il progetto commissionale, accompagnato da uno specifico rapporto, è stato sottoposto per consultazione alle Associazioni dei Comuni (Lega dei Comuni rurali e ACUTI) , all' ACSI, alla FEAT, alla SCTA, all' ETT, alle Procure, al Tribunale cantonale amministrativo, ai Dipartimenti, al Comando della polizia cantonale, al Centro di legislazione e di documentazione.

Il risultato della consultazione è positivo anche se taluni ne criticano l' impostazione siccome limitata all' adeguamento delle vigenti disposizioni. Comunque lo sforzo di aggiornamento intrapreso è stato apprezzato e qualche consultato auspica già sin d' ora la "messa in cantiere" di un' ulteriore revisione.

Non tutte le proposte sono state accolte nel progetto di legge. La consultazione ci ha comunque permesso di

riesaminare e di ritoccare talune scelte operate dalla Commissione.

III. ORIENTAMENTI CHE CARATTERIZZANO LA NUOVA LES PUBB

In questo capitolo esponiamo le direttrici in cui le proposte modificazioni si muovono

1. In ossequio e nello spirito di quanto da noi affermato nel rapporto sugli indirizzi del 16 giugno 1981 (cfr. pag. 26 e 27) , di quanto postulato dalla Commissione presieduta dall' on. Riva nel suo rapporto del 5 novembre 1985 concernente una migliore ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni, rispettivamente delle considerazioni finali contenute nel rapporto 22 febbraio 1990 della Commissione della gestione sull' iniziativa parlamentare 19 dicembre 1988 presentata nella forma generica dall' on. C. Donadini per il PPD concernente la revisione della legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, abbiamo delegato numerose competenze attualmente gestite dal Cantone ai Municipi. Segnaliamo l' ambito dei permessi speciali (art. 26), degli orari e periodi di apertura e chiusura (art. 35-40) , del ballo pubblico (art. 54) , delle sanzioni amministrative (art. 73 cpv. 1 e 76). Nei settori di competenza municipale le tasse e le multe prelevate saranno devolute alla cassa comunale (art. 30, 31 e 72 cpv. 1) .

2. Si è ritenuto opportuno fissare all' art. 1 le finalità della legge, cui sono assegnati anche compiti di promozione.

3. La distinzione, formale, tra la patente ed il permesso è stata abbandonata, con il precipuo scopo di semplificare le categorie di autorizzazioni attualmente in vigore. In questo senso hanno legiferato in questo ultimo decennio i seguenti Cantoni: SH (Les pubb del 15 agosto 1983) ; VD (Les pubb 11 dicembre 1984) ; NW (Les pubb del 28 aprile 1985) ; GE (Les pubb del 17 dicembre 1987) ; BS (Les pubb 7 gennaio 1988) ; AR (Les pubb del 30 aprile 1989) .

L' elencazione degli esercizi subordinati alla patente cat. A, rispettivamente alla patente cat. B, è stata quindi rielaborata. In linea di massima occorre la patente cat. A. La patente cat. B è richiesta per esercizi di portata più limitata e, in genere, di carattere temporaneo. Il principio, pertanto, è la patente cat. A, la patente cat. B l' eccezione. Come si vedrà, l' esercizio sottoposto a patente cat. A soggiace all' ossequio di requisiti e all' effettuazione di controlli più severi.

4. La questione degli orari di apertura e pertanto il quesito, che vi è strettamente connesso, delle deroghe agli orari sono temi importanti e delicati. La nostra proposta vuol rendere più flessibile e in ogni caso meno lunga la fascia d' orario in cui l' esercizio pubblico deve (obbligatoriamente) rimanere aperto. Una differenziazione tra i tipi di esercizi (si pensi ai bar o a certi ristoranti) deve essere fatta, o per lo meno resa attuabile, affinché l' obbligo di apertura lunga e continuata non si risolva in una restrizione della libertà di commercio, non giustificata da motivi pertinenti o sufficientemente validi.

5. Si sono meglio disciplinati la formazione e il perfezionamento professionale delle persone preposte all' esercizio pubblico. In effetti, l' igiene, la salute, il servizio sono meglio assicurati se vi è alla base della conduzione una preparazione seria e responsabile. Questa esigenza torna di grande vantaggio anche al turismo e quindi all' economia.

6. Si sono raggruppate, tenendo conto di quanto auspicato dal Tribunale cantonale amministrativo, tutte le norme ricorsuali. Un' importante modifica riguarda il fatto che le decisioni del Dipartimento saranno d' ora innanzi suscettibili di ricorso al Consiglio di Stato. Per contro non tutte le sentenze dell' Esecutivo saranno impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Infatti, alcune di esse su questioni di secondaria importanza o rimesse in larga misura all' apprezzamento dell' autorità decidente in prima istanza (per esempio, note degli esami, deroghe d' orario, accesso agli E.P) devono essere dichiarate definitive. Pertanto la possibilità di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo sarà data soltanto ai casi di concessione, diniego, sospensione o revoca della patente o del permesso.

7. Per quanto riguarda infine la clausola del bisogno, occorre sottolineare che il messaggio governativo n. 3034 dell' 8 aprile 1986, che voleva migliorarne il disciplinamento o renderlo più puntuale, è stato a lungo discusso dalla Commissione della legislazione e poi ritirato dal Consiglio di Stato con lettera 2 maggio 1990. In effetti, come risulta dalla lettera 18 aprile 1990 della Commissione della legislazione al Consiglio di Stato, una limitazione quantitativa degli esercizi pubblici non doveva essere imposta dall' Ente pubblico siccome la necessaria selezione doveva derivare, in modo particolare, da una migliore professionalità del ceto esercentesco. E in questa direzione si è mosso lo scrivente Consiglio.

IV. COMMENTO DI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

Riteniamo che un articolo riguardante lo scopo sia appropriato nella legge e valido ad aprirla. Così, anziché iniziare con la definizione del "campo d' applicazione", vengono subito fissate le finalità della normativa, cui sono assegnati anche compiti di promozione.

Il concetto di promuovimento della qualità dei servizi appare importante in vista di una migliore protezione della clientela. Stabilendo tra l' altro l' ambito entro cui la normativa si muove e si sviluppa, si precisa anche un importante elemento per l' interpretazione della legge.

Articolo 2

Questo disposto riprende essenzialmente, con modificazioni redazionali destinate ad alleggerirlo, l' art. 1 della vigente legge. Per quanto riguarda la vendita al minuto di bevande alcoliche da trasportare, si è adeguata la norma alla riveduta legge federale sulle bevande distillate e per quanto concerne le bevande fermentate si è rinunciato a riprendere quanto stabilito con maggior precisione dalla Costituzione federale (art. 32 quater cpv. 1 e 2) , norme che potranno essere eventualmente riprese nel Regolamento d' applicazione.

Lo scopo di lucro può essere diretto o indiretto: in tale senso si è fatta coincidere la legge con il regolamento vigente, che sembra più preciso ed esaustivo.

E' stato esaminato, ma con conclusione negativa, il tema di una eventuale parificazione all' esercizio pubblico del servizio di cibi pronti ("traiteur") . E' , quest' ultimo, un genere di attività che si va estendendo, che coinvolge anche questioni igieniche, e che si apparenta sotto taluni aspetti alla funzione dell' esercizio pubblico. Tuttavia, questo servizio non rientrerebbe nella nozione di esercizio pubblico quale risulta dall' art. 1 della legge, mentre d' altra parte le esigenze dell' igiene sono salvaguardate dalle normative specifiche sulle derrate alimentari.

La Commissione aveva previsto di sottoporre all' obbligo della patente la locazione professionale di case e di appartamenti di vacanza quando i letti fossero trenta o più e i periodi di soggiorno fossero inferiori ai quindici giorni.

Dubbi sono sorti riguardo alla costituzionalità di simile proposta per cui è stato richiesto un parere in merito al nostro consulente giuridico. Quest' ultimo ha confermato queste perplessità affermando nelle sue conclusioni che l' obbligo della patente per la fattispecie summenzionata non appare costituzionalmente ammissibile: il gerente di questo particolare esercizio pubblico sia esso in proprio o per conto del titolare della patente - dovrebbe infatti conseguire il certificato di capacità che, avuto riguardo al tipo e al contenuto dell' attività esplicata, non è riconducibile a motivi di polizia né conforme al principio della proporzionalità.

Ne consegue che abbiamo stralciato tale norma mantenendo la versione attualmente in vigore che non ha posto particolari problemi (art. 3 lett. g; E.P. soggetti a permesso) .

Articolo 3

Sancisce il principio dell' obbligo dell' autorizzazione e già preannuncia la distinzione tra patente, rilasciata dal Dipartimento competente ed il permesso speciale, concesso dai Municipi.

Articolo 4

La norma, stesa sulla falsariga della disposizione della vigente legge (art. 2) , è opportunamente adeguata alle nuove esigenze. Inoltre, la sua formulazione risponde a un linguaggio più semplificato. Gli ostelli della gioventù vi sono pure elencati: si tratta di esercizi pubblici ove molte persone vengono ospitate e che spesso assumono le caratteristiche, pur con le dovute differenze quanto alla comodità, degli alberghi. I grotti e i canvetti sono ora assimilati al ristorante e quindi subordinati alla patente e non più (solo) al vigente permesso. Bisogna tener conto dello sviluppo assunto da questi esercizi e una loro parificazione al ristorante, anche e soprattutto dal profilo della protezione del cliente, appare opportuna.

Articolo 5

Gli esercizi pubblici subordinati all' obbligo della patente cat. B sono di minore portata rispetto a quelli per cui è richiesta la patente cat. A. Caratterizzano per l' appunto questi esercizi vuoi la ridotta importanza (con riferimento pure alla limitata apertura) vuoi l' accessibilità ristretta. Abbiamo ritenuto opportuno fissare anche una esemplificazione di questi esercizi, seguendo in ciò la legge vigente.

Articolo 6

Questa norma, già contenuta nella legge vigente (art. 4) , è stata riesaminata: evidentemente, i motivi di polizia giustificano le restrizioni alla libertà di commercio solo se vi sono interessi collettivi particolari e importanti che rendono necessaria la limitazione; nei casi previsti dalle eccezioni questi interessi non ci sono, o non sono prevalenti

rispetto alla libertà, che si vuol comprimere.

In quest' ottica un' importante novità riguarda i rifugi e le capanne di montagna con spaccio di cibi e bevande, che nella vigente legge sono senza eccezioni sottoposte a permesso. Il Consiglio di Stato ritiene di esentare da questo obbligo le capanne e i rifugi "non raggiungibili tramite strade carrozzabili o impianti meccanici e gestite direttamente dalle associazioni alpinistiche riconosciute". Con questo si è inteso responsabilizzare le associazioni specifiche, evitando loro di assumere, in condizioni spesso molto difficili, un gerente.

Articolo 7

Questo articolo è ripreso dall' art. 33 del vigente regolamento. Lascia aperto lo spazio - come è doveroso - all' evoluzione dei costumi e dei termini in questo settore.

Articolo 8 cpv. 2

Il secondo capoverso introduce la base legale per il conferimento ai Municipi di compiti nell' ambito di questa legge e questo in consonanza con quanto già affermato nel capitolo III del presente Messaggio (cfr. punto 1) .

Articolo 9 e seguenti

Il disciplinamento delle patenti, così come le condizioni e i requisiti per ottenerli, sono sostanzialmente rimasti immutati. In realtà la normativa vigente non ha creato problemi particolari di applicazione e appare adeguata anche alle nuove circostanze. Ci siamo praticamente limitati a lievi modificazioni redazionali, che tenessero particolarmente conto della soppressione del "permesso".

Il progetto fissa - alla stregua della legge vigente - i requisiti (di carattere personale e di natura professionale) del gerente, nonché i requisiti cui soggiacciono i locali pubblici.

I motivi di esclusione (art. 23) , per cui non può essere rilasciata la patente o autorizzata la gerenza, sono stati previsti e stabiliti in conformità con le nuove normative, che trattano temi analoghi. La nozione di insolvibilità è stata opportunamente precisata e circoscritta. E' stato inoltre aggiunto, come motivo d' esclusione, il mancato ossequio degli obblighi di contribuzione sociale. Pur coscienti degli onerosi compiti amministrativi che la modificazione comporta, si pone l' accento sulla necessità di un certo rigore, in un settore molto delicato e dove il problema è acuto. E' stato invece stralciato il motivo riguardante l' assenza di un permesso di domicilio o di dimora, il problema essendo già regolato dalla normativa federale.

Riguardo alle possibili eccezioni ci si è attenuti alla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo.

Articoli 15 e 16

La stessa persona può essere titolare di più patenti, ma il gerente di principio non può esserlo di più esercizi. Ciò è evidente: il gerente presiede alla conduzione concreta del locale e può assicurarla solamente se la sua presenza è costante e continua. I compiti e anzi i doveri del gerente sono numerosi e importanti per la salute, la sicurezza e l' ordine pubblico.

Una serie di articoli è dedicata a circoscriverli compiutamente e chiaramente.

Il capitolo delle sanzioni è il necessario complemento di quello sugli obblighi: anch' esso è stato rivisto e riadattato.

Articoli 26-28

La norma ricalca un' analoga disposizione della legge vigente, che pure dà ai Municipi la facoltà di concedere autorizzazioni speciali per la vendita di cibi e bevande in occasioni straordinarie. Un' importante modificazione riguarda la durata dell' autorizzazione (cui viene ora dato il nome di permesso speciale) . Dagli originari tre giorni consecutivi si passa ai dieci giorni consecutivi. Questa estensione avviene per tener conto di manifestazioni che durano più di tre giorni (il che accade sovente, visto l' uso di installare capannoni provvisori in occasione di feste o sagre, i quali non sarebbero compatibili con una durata troppo ridotta) . Si vuole anche dare al Comune maggiore competenza per le manifestazioni provvisorie che si svolgono sul suo territorio. Alla competenza è connessa la responsabilità, poiché al Municipio sono assegnati compiti di controllo che vengono esplicitati all' art. 28.

Articolo 29

Rispetto all' attuale normativa (art. 26) si è inserito il termine dal quale è necessaria l' autorizzazione dipartimentale per mantenere aperto l' esercizio pubblico malgrado l' assenza del gerente. Il sostituto, durante questo periodo transitorio, non dovrà necessariamente essere in possesso del certificato di capacità.

Articoli 30 e 32

Le tasse di rilascio e annuali, immutate sin dal 1966, sono state ragionevolmente aggiornate. Sono pure state adeguate le tasse concernenti le deroghe d' orario ed il ballo ed è stata introdotta una tassa di giudizio per ogni altra decisione amministrativa.

Articolo 35

Il principio per cui l' esercizio pubblico deve rimanere aperto durante una determinata fascia di orario viene mantenuto.

Il cpv. 1 è nuovo: in precedenza il disciplinamento degli orari minimi di apertura era unicamente fissato nel regolamento, la cui legalità era stata a questo proposito messa in dubbio dal Tribunale cantonale amministrativo. Rispetto alla norma di regolamento gli orari di apertura obbligatori sono stati ridotti di due ore (10.00-21.00 anziché 09.00-22.00) : questo, affinché l' orario sia meglio adeguabile alle necessità della clientela e alle caratteristiche dell' esercizio pubblico (si pensi, ad esempio, al ristorante che non ha le stesse esigenze del bar) , ed ad una gestione economicamente accettabile dell' esercizio.

Il terzo capoverso contiene la base legale per stabilire eccezioni. Esse potranno concernere in modo particolare i negozi che vendono alcolici da trasportare.

Articoli 36 e 37

L' articolo introduce un' importante novità. In effetti, la materia delle deroghe d' orario è stata demandata completamente ai Municipi. Questa soluzione vuole da un lato snellire le procedure e dall' altro assegnare la competenza all' autorità che meglio conosce la situazione locale.

Riguardo al principio sancito all' art. 37 cpv. 2 facciamo riferimento alle considerazioni esposte dal TF nella sentenza 15 febbraio 1974 in re B.W.AG. (cfr. G.A.T, N. 907, pag. 402 e ss.)

Articolo 38

Questo articolo si riferisce esclusivamente ai locali notturni i quali, per quanto concerne gli orari di apertura, passano anch' essi sotto la competenza municipale.

Gli orari previsti sono quelli attualmente praticati dal Dipartimento conformemente alla delega prevista dall' art. 115 del vigente Regolamento.

Per quanto concerne poi il genere di prestazioni alludiamo in modo particolare alle attrazioni, agli spettacoli di varietà, al fatto che sia presente un' orchestra o che venga trasmessa solo musica registrata.

Articoli 39 e 40

Si è introdotto nella legge un concetto importante. Spetterà ai Municipi coordinare le chiusure onde evitare che in certi periodi della giornata o della settimana - si allude in modo particolare alla domenica - venga a mancare il servizio al pubblico. L' autorità comunale dovrà comunque - prima di intervenire - tener conto anche delle prerogative delle quali hanno diritto di usufruire il gerente e il personale dell' esercizio pubblico.

Articolo 43

La norma disciplina l' accessibilità degli esercizi pubblici. Lo scrivente Consiglio ha tolto il divieto generalizzato di accesso agli animali: da un lato il divieto è disatteso e dall' altro esso crea problemi pratici spesso insuperabili. Tuttavia si è voluto lasciare la facoltà al singolo gerente di vietare questo accesso nel proprio esercizio. Rinviamo a questo riguardo alla specifica norma dell' art. 56.

Articoli 45 e 46

Il divieto d' accesso serale agli esercizi pubblici per i minori di sedici anni non accompagnati è stato confermato, ma con lo spostamento dell' orario limite alle 21.00 (anziché le 20.00).

Per quanto concerne i locali notturni abbiamo ripreso quanto attualmente in vigore (art. 48) .

Articolo 47

La disposizione è stata adattata ai nuovi costumi. Il limite di diciotto anni è stato portato a sedici e l' obbligo di accompagnamento per i minori di sedici anni è adempiuto con la presenza di "maggioresenni" e non solo con la presenza di "familiari maggiorienni".

Articolo 48

E' risaputo che la guida in stato di ebbrietà è una delle cause principali dei numerosissimi incidenti della circolazione stradale. Per cercare di prevenire questo preoccupante fenomeno riteniamo indispensabile responsabilizzare maggiormente i gerenti e indirettamente il loro personale introducendo nella legge la formulazione prevista alla lett. b) . Per il resto l' articolo riprende l' attuale formulazione (lett. a) rispettivamente adeguata i suoi contenuti alla legge sanitaria (lett. c) ed al regolamento vigente (lett. d) .

Articolo 49

La Svizzera ha firmato la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive segnatamente le partite di calcio. In ossequio a quanto ivi previsto si è introdotta la disposizione che

permette ai Municipi di vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

Articolo 50

Il concetto di divieto della vendita ambulante o mediante apparecchi automatici di bevande alcoliche o di cibi contenenti alcool è mantenuto. L'eccezione proposta dalla speciale Commissione a favore degli esercizi pubblici che già servono bevande alcoliche, poiché essi già dispongono di un'autorizzazione, non è stata ripresa nel progetto siccome in contraddizione con l'obbiettivo dichiarato di promuovere la qualità del servizio di controllare maggiormente la vendita di bevande alcoliche.

Articolo 54

Il disciplinamento del ballo, anch'esso demandato ai Municipi, deve tener conto del fatto che questa manifestazione chiama spesso assembramenti di persone, il che esige controlli supplementari riguardo l'idoneità del locale conformemente al principio generale sancito dall'art. 18. Naturalmente la natura stessa del ballo, che spesso viene organizzato solo per sottolineare occasioni uniche e straordinarie, esige che in taluni casi si prescinda dall'esigere un'autorizzazione.

Articolo 55

Conformemente al principio sancito dalla legge sanitaria del 18 aprile 1989, è considerato atto pregiudizievole alla salvaguardia della salute l'aspirazione del fumo della combustione del tabacco a un non fumatore in luogo chiuso di uso pubblico e collettivo (art. 52 cpv. 1) .

L'articolo proposto tiene conto dell'auspicio formulato dalla commissione speciale in materia sanitaria, secondo il quale "per gli esercizi pubblici si dovrà in particolare instaurare una politica di promozione delle aree "non fumatori"" (cfr. rapporto 9 settembre 1988 pag. 23) .

Articolo 56

Con riferimento alle considerazioni esposte all'articolo 43, evidenziamo che per motivi di trasparenza nei confronti della clientela è stato sancito l'obbligo di esporre in modo ben visibile l'eventuale divieto adottato dal gerente.

Articoli 57 e 58

Il cliente dev'essere protetto. Alla sua protezione - attorno alla quale ruota tutta la legge e che anzi la giustifica e le dà fondamento costituzionale - concorrono le esigenze di capacità e di idoneità, di cui già si è detto. Ma anche la "tasca" dell'avventore e non solo la sua salute deve essere considerata e salvaguardata. Norme sull'obbligo di esporre i prezzi (i quali sono quindi vincolanti) e di rilasciare su richiesta fatture particolareggiate vanno in questo senso.

Riguardo all'obbligo più che giustificato di usare la lingua italiana - non escludendo comunque l'uso parallelo di altre lingue - segnaliamo che il Comune di Bosco Gurin, in conformità all'art. 5 cpv. 3 della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico, usufruisce di una eccezione.

Articolo 59

Questo articolo, ripreso con lievi adattamenti redazionali dal vigente articolo 53 (si è approfittato per dare agli ispettori dipartimentali la necessaria base legale per l'attività che già oggi svolgono) , ci permette di esprimere la seguente considerazione generale che va indiscutibilmente a favore del ceto esercentesco.

Gerente e personale degli esercizi pubblici rivestono e hanno storicamente sempre rivestito una particolare importanza per la sicurezza pubblica. Per primi e meglio di ogni altro possono vedere, riconoscere, fare riflessioni sul comportamento di persone in transito o solo temporaneamente residenti. La loro disponibilità, spontanea o richiesta, a collaborare con le autorità per segnalazioni e ricerche è un fattore spesso decisivo per la prevenzione di reati o la scoperta dei loro autori. La cura dei buoni rapporti con gli esercizi pubblici è quindi un elemento essenziale del lavoro di tutte le polizie del mondo.

La polizia può anche intervenire in caso di sorpasso d'orario o di notifiche male allestite, ma mirando sempre ed anzitutto ai buoni rapporti, e a presentarsi come alleata per tutti i casi di necessità. Una certa discrezionalità nell'esercizio dei controlli risponde anche opportunamente alla dovuta distinzione tra gli esercizi che scadono a ritrovo di malintenzionati, e quelli che collaborano invece attivamente alle necessità di sicurezza generale.

Articolo 60

Il Dipartimento di polizia, conformemente al vigente art. 85 del Res pubb, ha affidato alla FEAT l'incarico di organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento dei certificati di capacità professionali (la scadenza della convenzione, ratificata dal Consiglio di Stato, è prevista per il 31 dicembre 2009) .

Si sancisce ora nella legge la possibilità di delegare ad associazioni di categoria il compito di istituire la formazione professionale nel settore esercentesco, alberghiero e turistico.

Infatti è da ritenere che in futuro venga realizzata nel nostro Cantone una scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo.

Il nuovo centro professionale dovrebbe suddividersi in due rami principali, ossia da un lato il ciclo formazione alberghiera ed esercentesca, dall' altro quello di formazione turistica generale. Il primo formerà albergatori ed esercenti con diploma riconosciuto dalla Confederazione; il secondo formerà specialisti turistici. In questo istituto saranno pure integrate la Scuola cantonale di segretariato d' albergo di Bellinzona e la Scuola cantonale per la preparazione alle carriere dell' aviazione civile di Trevano-Canobbio.

Ulteriormente, a un livello ovviamente inferiore, potranno venir inserite la formazione teorica e i corsi d' introduzione dei vari tirocini (cuochi, assistenti d' albergo, camerieri, apprendisti di commercio dei rami alberghieri/esercentesco e turistico enuovi tirocini allo studio) .

Non è pure da escludere la possibilità d' integrare nel futuro centro anche i corsi per esercenti.

Questa struttura permetterà di offrire un curriculum formativo completo a partire dal termine della scuola dell' obbligo. Con questo articolo si è pure creata la base legale per l' intervento finanziario dello Stato. E' infatti inimmaginabile creare il summenzionato centro professionale senza la partecipazione statale sia nell' ambito degli investimenti sia della gestione corrente.

Anche per quanto concerne i corsi esercenti (resi obbligatori dallo Stato con riferimento all' art. 32 quater della Costituzione federale) che diventeranno sempre più onerosi a causa della loro maggior durata e dei costi di gestione, non si può pretendere di coprire i costi unicamente con la tassa di partecipazione a carico dei candidati.

Articolo 61 e seguenti

Essi disciplinano il certificato di capacità e le condizioni per poterlo conseguire. Viene sancito nella legge il principio dell' esame d' ammissione ai corsi e viene imposto un periodo di pratica prima dell' esame finale. Si tratta di un capitolo rilevante che è destinato a promuovere e garantire la professionalità dei gerenti. E' evidente che il disciplinamento puntuale dei corsi, della pratica e degli esami venga demandato al regolamento, il quale permetterà un adattamento più celere alle mutate esigenze. Importante è che i principi siano sanciti nella legge.

Articolo 64 lett. a)

Potranno essere iscritti al corso senza esame d' ammissione coloro che hanno sufficienti nozioni della lingua italiana e che sono titolari di un attestato federale di capacità segnatamente nella professione di cuoco, cameriere, assistente d' albergo e segretario d' albergo.

Articolo 71

Si è introdotto l' obbligo dell' autorità giudiziaria di notificare al Dipartimento l' apertura di un procedimento penale. Questa notificazione non è attualmente possibile per carenza di una base legale.

Articolo 72 e seguenti

Le norme sulle sanzioni sono state essenzialmente riprese dalla vigente legge.

Nella riformulazione si è dovuto tener conto della nuova ripartizione dei compiti tra il Cantone ed i Comuni.

Articolo 76 lett. b)

Capita che esercizi pubblici provvisori, autorizzazioni di prolungo d' orario o permessi di ballo causino seri turbamenti all' ordine. E' stata pertanto creata la base legale per permettere ai Municipi, soprattutto quando non dispongono di adeguati servizi di polizia, di intervenire immediatamente in modo da evitare il protrarsi di situazioni di disordine, rumori eccessivi, disturbi alla viabilità.

Articolo 77

E' stata sancita nella legge, trattandosi di un intervento incisivo, la facoltà di revocare il certificato di capacità.

V. MOZIONE 11 MARZO 1991 DEL GRUPPO PPD

La mozione, dopo alcune considerazioni di carattere generale quale premessa, affronta in modo particolare ed in modo diffuso il problema degli orari di apertura degli esercizi pubblici. Riteniamo che le preoccupazioni ivi evidenziate potranno essere evitate grazie all' ampio potere d' apprezzamento demandato ai Municipi in materia di deroga d' orario (cfr. Titolo IV) . Infatti il principio della deroga d' orario, contrariamente a quanto si è abituati a pensare, non concerne unicamente il prolungo dell' orario di chiusura dopo la mezzanotte o l' apertura anticipata prima delle sei del mattino, ma anche la facoltà, durante alcune ore della giornata, di ottenere la possibilità di chiudere l' esercizio o di ritardarne l' apertura o la chiusura durante la prescritta fascia obbligatoria. Per il resto siamo del parere che il testo proposto al legislativo cantonale risponda in modo adeguato alle preoccupazioni del mozionante.

Per quanto precede consideriamo la mozione evasa.

VI. RELAZIONE CON LE LD/PF 1992/1995

La revisione dell' attuale Legge sugli esercizi pubblici è prevista nelle LD/PF 1992/1995 (cfr. allegato 6 pag. 4) . Non comporta conseguenze particolari di natura finanziaria siccome alla diminuzione delle entrate a causa delle nuove competenze demandate ai Municipi, fa riscontro un aumento degli introiti grazie alle rivedute tasse sulle patenti.

Per tutte le considerazioni che precedono vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all' allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 14 aprile 1992 n. 3923 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di disciplinare la conduzione degli esercizi pubblici, promuovendo la qualità dei servizi offerti, in particolare con la formazione ed il perfezionamento professionale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico.

Articolo 2

Definizione

Sono esercizi pubblici gli stabili, i locali o le aree dove, a titolo professionale o a scopo di lucro diretto o indiretto: a) si alloggiano ospiti;

b) si vendono cibi o bevande da consumare sul posto;

c) si vendono al minuto bevande alcoliche da trasportare.

Articolo 3

Autorizzazione

L' apertura e la gestione di un esercizio pubblico sono subordinate ad una autorizzazione rilasciata nella forma della patente o del permesso speciale.

Articolo 4

Esercizi soggetti obbligo della patente cat. A

Sono soggetti all' obbligo della patente cat. A i seguenti esercizi pubblici:

a) gli alberghi, gli apparthotel, i garni e le pensioni;

b) gli ostelli della gioventù;

c) i ristoranti, le locande, le osterie, i grotti, i canvetti e le birrerie;

d) i caffè, i bar, i tea-rooms;

- e) i locali notturni;
- f) i circoli o club in cui si servono cibi e bevande;
- g) le case di salute, cura, convalescenza e riposo non aventi carattere strettamente medico.
- h) le pensioni private di famiglia con più di 4 pensionanti; i) i rifugi e le capanne di montagna con spaccio di cibi e bevande, riservato l' art. 6 lett. I) ;
- l) le colonie di vacanza;
- m) le mescite dei campi sportivi, i buffet e le mescite annesse a locali di spettacolo e aperti contemporaneamente a questi ultimi;
- n) le mescite di bevande analcoliche;

Articolo 5

Esercizi soggetti all' obbligo della patente cat. B

¹ Sono soggetti all' obbligo della patente cat. B gli esercizi pubblici di ridotta importanza e con apertura generalmente limitata nel tempo oppure accessibili unicamente a una cerchia determinata di persone.

² In particolare sono soggetti all' obbligo della patente cat. B:

- a) le cantine o cucine operaie con o senza alloggio;
- b) le mense e i refettori di officine e di complessi industriali, di scuole, di convitti e simili;
- c) la locazione professionale di camere in domicili privati;
- d) la locazione professionale di case di vacanza e appartamenti a ospiti di passaggio e soggiornanti per periodi inferiori a 15 giorni;
- e) gli spacci al minuto di bevande alcoliche fermentate e di bevande alcoliche distillate da trasportare.

Articolo 6

Eccezioni

Non sono sottoposti all' obbligo della patente:

- a) le case di interesse generale, quali istituti di eccezioni educazione e di beneficenza, ricoveri, ospedali, infermerie, asili;
- b) le pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti.
- c) le mense riservate alla polizia, ai pompieri e agli altri servizi di pronto intervento nonché le case per il soldato.
- d) i rifugi e le capanne di montagna con spaccio di cibi e bevande non raggiungibili tramite strade carrozzabili tramite strade carrozzabili o impianti meccanici e gestiti direttamente dalle associazioni alpinistiche riconosciute dal Consiglio di Stato.
- e) gli spacci dei proprietari o affittuari di vigneti situati nel Cantone, a condizione che il vino e i distillati di loro produzione vengano asportati.

Articolo 7

Competenza generale

Il Dipartimento parifica all' uno o all' altro degli esercizi elencati agli art. 4,5 e 6, i nuovi tipi di esercizio pubblico che dovessero essere definiti con terminologie diverse da quelle attualmente in uso, e ciò a seconda delle loro caratteristiche e della loro destinazione.

Articolo 8

Competenza generale

¹ Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l' applicazione della presente legge.

² Il Dipartimento ha la facoltà di delegare ai Municipi competenze concernenti gli esercizi pubblici sottoposti a patente cat. B. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura.

TITOLO II - PATENTI

CAPITOLO I - PATENTI

Articolo 9

Patente: natura e durata

¹ La patente autorizza il titolare a gestire, in proprio o per mezzo di terzi, un esercizio pubblico.

² Essa è personale e di durata illimitata.

Articolo 10

Titolare

Titolare della patente può essere una persona fisica, una persona giuridica o una unione di persone.

Articolo 11

Domanda

¹ La domanda per ottenere la patente deve essere presentata al Dipartimento, che decide dopo aver sentito il preavviso del Municipio ed assunte le necessarie informazioni.

² Il rilascio della patente può essere subordinato all' ossequio di condizioni.

Articolo 12

Requisiti: a) personali

¹ Il titolare della patente, in quanto persona fisica, deve possedere i diritti civili e non essere interessato dai motivi di esclusione di cui all' art. 23.

² Tale requisito deve essere adempiuto anche dai rappresentanti delle persone giuridiche o delle unioni di persone.

³ Trattandosi di società commerciali o di persone giuridiche, la gestione dell' esercizio pubblico deve risultare dal contratto di società, rispettivamente dagli statuti.

Articolo 13

b) del gerente

¹ Il gerente di un esercizio pubblico, in proprio o per conto di un titolare, deve essere una persona fisica maggiorenne, in possesso dei diritti civili, e non interessato da uno dei motivi di esclusione di cui all' art. 23.

² Il gerente per conto del titolare deve essere vincolato a quest' ultimo da un contratto di lavoro.

³ Eccezioni potranno essere concesse dal Dipartimento per le unioni di persone.

Articolo 14

Requisiti professionali

Il gerente, in proprio o per conto del titolare della patente cat. A, deve essere in possesso di un certificato di capacità, rilasciato dal Dipartimento, che garantisca conoscenze professionali adeguate alla categoria dell' esercizio.

Articolo 15

Titolare di più patenti

Una stessa persona può essere titolare di più patenti; ogni esercizio deve però essere affidato alla gerenza di una persona avente i requisiti previsti.

Articolo 16

Gerente

Nessuno può essere contemporaneamente gerente di più di un esercizio; il Dipartimento può ammettere eccezioni nel caso di esercizi sottoposti a patente cat. B oppure a patente con apertura limitata.

Articolo 17

Estinzione della patente

¹ La patente si estingue:

a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica o dell' unione di persone;

b) trattandosi di comunione ereditaria, con la sua divisione;

c) con la rinuncia del titolare;

d) con la chiusura dell' esercizio prolungata per oltre sessanta giorni senza il consenso del Dipartimento;

e) con la revoca.

² Nei casi menzionati alle lettere a) e b) del primo capoverso può essere chiesta al Dipartimento, nel termine perentorio di tre mesi, la continuazione dell' esercizio pubblico ad opera di un nuovo titolare che soddisfa ai requisiti di legge.

Articolo 18

Norme sui locali: a) attrezzature

I locali e le attrezzature dell' esercizio pubblico devono soddisfare i requisiti igienici e di sicurezza previsti dalle norme federali e cantonali.

Articolo 19

b) uso

I locali dell' esercizio pubblico non possono, di regola, essere usati per scopi estranei all' attività dell' esercizio e devono essere nettamente distinti e separati dagli eventuali locali adibiti ad altro uso.

Articolo 20

c) vendita

La vendita di bevande alcoliche da trasportare è vietata negli spacci o nei negozi in cui questo genere di commercio non sia naturalmente connesso con le altre merci che vi sono poste in vendita o con il genere di attività che vi è esercitato.

Articolo 21

d) insegna

Gli esercizi pubblici devono esporre una insegna esterna che, oltre a un nome proprio o di fantasia, ne qualifichi il genere. Il regolamento di applicazione stabilisce le eventuali eccezioni.

Articolo 22

Assicurazione responsabilità civile

¹ L' apertura dell' esercizio pubblico è subordinata alla stipulazione, da parte del titolare, di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

² Il regolamento stabilisce i minimi delle prestazioni

Articolo 23

Motivi di esclusione

¹ Non può essere gerente o titolare di patente:

a) chi è stato condannato per reati intenzionali alla detenzione o alla reclusione, finché l' iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale;

b) chi si trova in stato di fallimento o di insolvenza comprovati da attestati di carenza di beni;

c) chi non ottempera agli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e degli oneri sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro e delle trattenute dell' imposta alla fonte.

² Il Dipartimento può consentire eccezioni alla lett. a) trattandosi di pene privative della libertà per reati di minore gravità, di regola nei limiti del decreto d' accusa e alla lett. b) e c) trattandosi di esercizi pubblici sottoposti alla patente cat. B.

³ Inoltre non può essere gerente a qualsiasi titolo chi è affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell' esercizio.

Articolo 24

Notifica obbligatoria

Il titolare della patente e il gerente sono tenuti a notificare al Dipartimento ogni cambiamento riguardante la titolarità della patente o la gerenza.

Articolo 25

Assicurazione di massima

¹ Il Dipartimento rilascia, su richiesta, un' assicurazione di massima per la costruzione, sistemazione e ristrutturazione di esercizi pubblici.

² L' assicurazione ha una durata massima di due anni, con possibilità di rinnovo a lavori iniziati.

CAPITOLO II - PERMESSI SPECIALI

Articolo 26

Permessi speciali: a) concessione

¹ I Municipi possono concedere permessi speciali della durata massima di 10 giorni consecutivi per la vendita di cibi

e bevande in occasioni straordinarie, quali sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

² Essi trasmettono copia delle loro decisioni alla polizia cantonale.

³ Permessi di durata superiore ai dieci giorni sono di competenza del Dipartimento.

Articolo 27

b) garanzie

Il richiedente il permesso deve garantire il rispetto delle disposizioni della legge e del regolamento.

Articolo 28

c) controllo sicurezza

Il Municipio si assicura e controlla che siano ossequiate le disposizioni legali in vigore, ed in particolare quelle attinenti alla tutela dell'igiene, della salute, alla ed al mantenimento dell'ordine.

CAPITOLO III - GERENZA PROVVISORIA

Articolo 29

Condizioni

Quando la gerenza di un esercizio diventa impossibile per un periodo superiore a 10 giorni per cause transitorie o di forza maggiore, il Dipartimento può autorizzare una gerenza transitoria da parte di una persona con pratica professionale adeguata e in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della presente legge, per un periodo non superiore ad un anno

TITOLO III - TASSE

Articolo 30

Tasse di rilascio

Per il rilascio di una patente, di un'assicurazione di massima o di un permesso speciale e nei casi di ristrutturazione dell'esercizio è richiesta al titolare una tassa da fr. 50.-- a fr. 10'000.--.

Articolo 31

Esenzione dalla tassa

Sono esenti da tassa:

a) la patente o il permesso rilasciati al coniuge superstite, a un discendente, a un ascendente, a un frate una sorella del titolare in caso di morte dello stesso;

b) la patente o il permesso rilasciati al coniuge, a un discendente, a un ascendente, a un fratello o a una sorella del titolare costretto a rinunciare alla continuazione dell'esercizio per malattia o invalidità.

Articolo 32

Tassa annua

¹ Il titolare di una patente è inoltre soggetto a una tassa annua da fr. 50.-- a fr. 10'000.--, ritenuti come particolari elementi di computo il genere e l'importanza dell'esercizio, nonché le necessarie attività di controllo e di vigilanza.

² La tassa è computata in dodicesimi sulla durata dell'effettiva apertura dell'esercizio nel corso dell'anno civile, ritenuto che la frazione di mese è calcolata come mese intero.

Articolo 33

Tasse deroghe d'orario e ballo

I Municipi prelevano una tassa da fr. d'orario e ballo 20.-- a fr. 3'000.-- per il rilascio di deroghe d'orario e di autorizzazione di ballo.

Articolo 34

Tasse di giudizio

Per ogni decisione amministrativa del Dipartimento o del Municipio non soggetta alle tasse menzionate agli art. 32 e 33, può essere prelevata una tassa di giudizio non superiore a fr. 1'000.--.

TITOLO IV - PRESCRIZIONI DI POLIZIA

CAPITOLO I - ORARI E PERIODI DI APERTURA E CHIUSURA

Articolo 35

Apertura: a) in generale

- ¹ Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, devono essere aperti entro le ore 10.00 e non possono essere chiusi prima delle ore 21.00.
- ² Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, non possono essere aperti prima delle ore 06.00 e devono essere chiusi e sgomberati a mezzanotte al più tardi.
- ³ I datori di alloggio hanno tuttavia la facoltà di accogliere ospiti e di servire loro cibi e bevande anche al di fuori di tali orari nei limiti stabiliti dal regolamento.
- ⁴ Il regolamento disciplina le eccezioni.

Articolo 36

b) deroghe

- ¹ Il Municipio può concedere deroghe:
 - a) di volta in volta agli orari previsti all' art. 35 della durata massima di dieci giorni consecutivi, in occasioni straordinarie;
 - b) d' orario estese a tutto l' anno o a un determinato periodo, giustificate da esigenze locali, turistiche e dal genere di esercizio pubblico.
- ² In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe compete al Sindaco o a chi ne fa le veci oppure, su delega del Municipio, alla Polizia comunale.

Articolo 37

c) rinnovo della deroga

- ¹ Le deroghe di cui all' art. 36 lett. b) decadono alla fine dell' anno civile.
- ² Possono essere rinnovate presentando domanda al Municipio che decide rispettando il principio della parità di trattamento e della neutralità economica dei richiedenti.

Articolo 38

d) locali notturni

- ¹ I locali notturni devono essere aperti entro le 21.00 e non possono essere chiusi prima delle 02.00.
- ² I locali notturni non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono essere chiusi e sgomberati alle 04.00 al più tardi.
- ³ Il Municipio decide gli orari dei locali notturni tenendo conto delle esigenze turistiche e locali e delle prestazioni che essi offrono

Articolo 39

Notifica della chiusura

L' esercente notifica al Municipio i giorni scelti per il Notifica dell riposo settimanale ed i periodi di chiusura previsti per le chiusure vacanze o per altri motivi.

Articolo 40

Facoltà del Municipio

- ¹ Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate qualora risultasse che il servizio alla clientela nella giurisdizione comunale o in un quartiere non sia garantito in continuità.
- ² Il coordinamento può essere effettuato tra diversi Municipi.

Articolo 41

Obbligo di esposizione

Gli orari e i periodi di apertura e chiusura degli esercizi pubblici devono essere esposti in modo ben visibile all' esterno

Articolo 42

Notifica alla polizia cantonale

Le decisioni dei Municipi devono essere trasmesse tempestivamente alla polizia cantonale.

CAPITOLO II - ACCESSO AGLI ESERCIZI PUBBLICI - LIMITAZIONI

Articolo 43

Accesso agli esercizi pubblici

I. Principio:

L' accesso e la permanenza in un esercizio pubblico sono liberi a chiunque, riservate le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 44

II. Limitazioni da parte del gerente

¹ Il titolare, rispettivamente il gerente, può vietare l' accesso all' esercizio pubblico alle persone che già vi abbiano provocato scandali o disordini o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondate ragioni.

² Il Dipartimento dirime le contestazioni.

Articolo 45

III. Limitazioni per minorenni

1. Dopo le ore 21.00:

Dopo le ore 21.00 l' accesso agli esercizi pubblici è vietato alle persone di età inferiore ai sedici anni non accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento, riservati i casi particolari contemplati dal regolamento di applicazione.

Articolo 46

2. Locali notturni

L' accesso ai locali notturni è vietato alle persone d' età 2. inferiore ai diciotto anni.

Articolo 47

3. Altri locali dove si balla

L' accesso agli altri locali o aree dove sono tenuti balli pubblici è vietato alle persone di età inferiore ai sedici anni a meno che siano accompagnate da maggiorenni responsabili del loro comportamento.

CAPITOLO III - VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI

Articolo 48

Limitazione della vendita di bevande alcoliche

a) da parte del gerente:

¹ Il gerente non deve fornire bevande alcoliche:

a) alle persone che si trovano in stato di ubriachezza;

b) alle persone che si trovano in stato di ebbrietà ai della legge federale sulla circolazione stradale alcoliche qualora egli possa presumere che condurranno a breve termine un veicolo a motore

c) ai minorenni di età inferiore ai diciotto anni;

d) alle persone colpite da speciale proibizione;

Articolo 49

b) da parte del Municipio

Il Municipio, al fine di prevenire la violenza e i disordini, può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

Articolo 50

c) con apparecchi automatici

¹ E' vietata ogni forma di vendita ambulante di bevande

² E' pure vietata la distribuzione di bevande alcoliche o di derrate alimentari contenenti alcool mediante apparecchi automatici.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 51

Responsabilità immediate del gerente

Il gerente, attraverso la sua presenza è responsabile dell' igiene, dell' ordine e della quiete nonché della tutela del buon costume nell' esercizio pubblico e nelle vicinanze.

Articolo 52

Apparecchi da gioco e musica

Il regolamento stabilisce le condizioni per l' installazione di apparecchi da gioco e di musica.

Articolo 53

Giochi d' azzardo

¹ Negli esercizi pubblici sono vietati i giochi che offrono la possibilità di una vincita dovuta esclusivamente o in modo preponderante alla fortuna.

² Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali.

Articolo 54

Ballo pubblico

¹ L' esercizio del ballo è subordinato all' autorizzazione del Municipio.

² I balli tenuti in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia, o di natura strettamente privata non soggiacciono ad autorizzazione.

Articolo 55

Spazi riservati ai non fumatori

Nei locali dove sono serviti cibi e con più di cinquanta posti a sedere, almeno un terzo dello spazio disponibile deve essere riservato ai non fumatori.

Articolo 56

Facoltà del gerente

¹ Il gerente può vietare l' accesso di animali nei suoi locali.

² Il divieto deve essere esposto, ben visibile, all' esterno dell' esercizio pubblico .

Articolo 57

Prezzi: a) Obbligo di esposizione

¹ All' esterno degli esercizi pubblici deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti bevande e degli eventuali supplementi.

² Una lista dei prezzi completa deve inoltre essere esposta all' interno in modo ben visibile e leggibile oppure presentata al cliente.

³ La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

⁴ I prezzi esposti sono vincolanti.

Articolo 58

b) fattura

Al cliente o all' avventore che ne fa richiesta deve essere rilasciata una fattura particolareggiata con la ricevuta.

Articolo 59

Intervento della polizia

Gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure gli ispettori del Dipartimento possono:

- a) ispezionare gli esercizi pubblici;
- b) accertare l' identità di chi vi si trova;

c) ordinare lo sgombero dell' esercizio pubblico, qualora si verificassero disordini.

TITOLO V - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CERTIFICATO DI CAPACITA'

Articolo 60

Formazione professionale

¹ Lo Stato promuove la formazione professionale. A tale fine può istituire, da solo o con associazioni di categoria, scuole apposite.

² Esso organizza appropriati corsi di formazione per il conseguimento del certificato di capacità la cui organizzazione può essere delegata ad associazioni di categoria.

³ Il Cantone partecipa al finanziamento di scuola e corsi.

Articolo 61

Certificato di capacità: a) nozione

Il certificato di capacità attesta che una persona è in possesso delle conoscenze professionali necessarie per gestire un esercizio pubblico di una determinata categoria.

Articolo 62

b) conseguimento

Il certificato di capacità si ottiene dopo aver frequentato il corso, svolto un periodo di pratica e superato l' esame finale.

Articolo 63

Esame d' ammissione

a) principio:

La partecipazione ai corsi è subordinata al superamento di un esame d' ammissione.

Articolo 64

b) eccezione

Sono iscritti al corso, senza esame d' ammissione, coloro che hanno sufficienti nozioni della lingua italiana e che:

a) sono titolari dell' attestato federale di capacità nel settore esercentesco;

b) sono in possesso della licenza di scuola media o titolo equivalente o superiore.

Articolo 65

Insegnamento esami e categorie di certificati

Il regolamento stabilisce la durata e le modalità dei corsi e della pratica, le materie d' esame, le deroghe e le categorie di certificato.

Articolo 66

Riconoscimento altri certificati

Il regolamento stabilisce pure a quali condizioni i certificati rilasciati da altri Cantoni o scuole professionale sono parificabili al certificato cantonale.

Articolo 67

Validità del certificato di capacità

¹ Il certificato di capacità è valido 10 anni.

² Il regolamento stabilisce le modalità per il mantenimento in vigore del certificato dopo tale periodo.

Articolo 68

Tasse d' iscrizione

I candidati sono ammessi agli esami d' ammissione, a quelli finali rispettivamente ai corsi previo pagamento delle tasse d' iscrizione stabilite dal Dipartimento.

TITOLO VI - COMMISSIONI

Articolo 69

Commissione d' esame

Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni la Commissione d' esame per l' ottenimento del certificato di capacità.

Articolo 70

Commissione consultiva

Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione che è sentita a titolo consultivo sui problemi concernenti gli esercizi pubblici.

TITOLO VII - AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Articolo 71

Obbligo di notifica da parte dell' autorità giudiziaria

Le autorità Giudiziarie informano il Dipartimento competente circa l' apertura di un procedimento penale a carico di un titolare di patente o di permesso o del gerente che possa giustificare l' adozione di provvedimenti amministrativi e contravvenzionali.

TITOLO VIII - MULTA - SOSPENSIONE - REVOCA

Articolo 72

Multa

¹ Le infrazioni alla presente legge e al suo regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 20.-- a un massimo di fr. 10'000.--, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

² Sono punibili:

- a) il gerente, il titolare di patente o del permesso o il suo rappresentante;
- b) il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l' ordine dell' esercizio oppure dà false indicazioni per le notifiche ufficiali.

³ Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un' altra garanzia adeguata.

Articolo 73

Competenze

¹ Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura, di deroghe e di esercizio del ballo, sono punite dai Municipi.

² Ogni altra infrazione è di competenza del Dipartimento.

Articolo 74

Sospensione

¹ La patente, di regola previa comminatoria, è sospesa per un periodo massimo di tre mesi quando:

- a) viene meno anche temporaneamente uno dei requisiti previsti dagli articoli 13, 18, 19, 22 e 23;
- b) si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della presente legge o del regolamento di applicazione;
- c) non si effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;
- d) l' esercizio perturba in modo intollerabile la sicurezza, l' ordine e la quiete pubblica.

Articolo 75

Revoca

La patente è revocata quando:

- a) per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
- b) in caso di sospensione della patente, si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa;
- c) si verifica, per un periodo superiore ai tre mesi, uno dei motivi previsti all' art. 74 lett. a.

Articolo 76

Revoca municipale

Il Municipio revoca i permessi speciali, le deroghe d' orario, le autorizzazioni all' esercizio del ballo quando:

- a) per ottenerli sono state date indicazioni inveritiere.
- b) gli stessi hanno comportato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell' ordine e della quiete pubblica.

Articolo 77

Revoca del certificato di capacità

Il certificato di capacità è revocato quando:

- a) il suo titolare, per partecipare al corso, ha dato indicazioni inveritiere;
- b) si accerta che il suo titolare, durante l' esame, aveva utilizzato documentazione o mezzi non autorizzati.

TITOLO XI - PROCEDURA DI RICORSO

Articolo 78

In genere

¹ Contro le decisioni dei Municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall' intimazione della decisione. E' riservato l' art. 79.

² Contro la concessione di una nuova patente, ai detentori di un legittimo interesse, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione della medesima sul foglio ufficiale.

³ Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, ad eccezione di quelle concernenti il rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca di patenti, che possono essere impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

Articolo 79

In particolare

Contro le decisioni dei Municipi e del Dipartimento in materia contravvenzionale l' interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO X - NORME FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

Articolo 80

Competenze comunali

Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

Articolo 81

Norma transitoria

¹ Le patenti o permessi che devono essere modificati in conformità al nuovo diritto conservano la loro validità sino alla decisione del Dipartimento, che può fissare condizioni.

² Le autorizzazioni dipartimentali rilasciate prima dell' entrata in vigore della presente legge e ora di competenza dei Municipi, restano in vigore fino alla rispettiva scadenza prevista.

Articolo 82

Disposizioni abrogative

E' abrogata la Legge sugli esercizi pubblici dell' 11 ottobre 1967.

Articolo 83

Entrata in vigore

¹ Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.

